



# Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D  
atto che non  
comporta impegno  
di spesa

Seduta del 21 DIC. 2012

Deliberazione n. 854

**OGGETTO:**

Legge finanziaria regionale 2013. Proposta di legge regionale. *Al*

**LA GIUNTA REGIONALE**

riunitasi il giorno 21 DIC. 2012 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- |                   |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| 1) IORIO          | Angelo Michele | Presidente |
| 2) CHIEFFO        | Antonio        | Assessore  |
| 3) DI SANDRO      | Filoteo        | "          |
| 4) FUSCO PERRELLA | Angiolina      | "          |
| 5) SCASSERRA      | Michele        | "          |
| 6) VELARDI        | Luigi          | "          |
| 7) VITAGLIANO     | Gianfranco     | "          |

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

**Atto da pubblicare**

Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
Per estratto	<input type="checkbox"/>
Sul sito Web	<input type="checkbox"/>

Il Dirigente del Servizio  
**(Dr. Alessandro Dal Cin)**

**SEGRETARIO:** *Alberta DE LISIO*

**HA DECISO**

**quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):**

Campobasso, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Direttore Generale  
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)  
Dr. Antonio Francioni

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Alessandro Dal Cin

*Antonio Francioni*

*Alessandro Dal Cin*

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio Ing. Gianfranco Vitagliano;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Ing. Gianfranco Vitagliano: ed in ossequio a quanto previsto ex art. 1 L.R. n. 2/2002;

**UNANIME DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità n. 4/2002 la proposta di legge regionale avente ad oggetto: "Legge finanziaria regionale 2013";
- 3) di dare mandato al Presidente affinché inoltri gli atti al Consiglio Regionale per i consequenziali provvedimenti di competenza.



ALLEGATI ATTI  
IL SEGRETARIO



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 854 del 21 DIC 2012

Oggetto: Legge finanziaria regionale 2013.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

In ossequio a quanto sancito dall'articolo 12 della legge regionale di contabilità n. 4 del 7/05/2002 è stato predisposto un quadro di riferimento finanziario per l'anno 2013 ( bilancio annuale 2013 ) e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale ( fino al 2015 ).

Il tutto è stato argomentato in un progetto di legge avente ad oggetto : Legge finanziaria regionale 2013.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**

- di approvare, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità n. 4/2002 la proposta di legge regionale avente ad oggetto: " Legge finanziaria regionale 2013 " .
- di dare mandato al Presidente affinché inoltri gli atti al Consiglio regionale per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta , si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Servizio  
Dr. Alessandro Dal Cin

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname.

**PARERE DI COERENZA E PROPOSTA**

*da* Il Direttore Generale della Direzione Generale I<sup>a</sup> visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa e il ~~visto di regolarità contabile~~, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

**PROPONE**

all'Assessore al Bilancio Ing. Gianfranco Vitagliano l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
**(Dr. Antonio FRANCIONI)**

*da*



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 854 del 21 DIC 2012



Proposta di legge regionale su:

***LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013***

Campobasso, li

**L'ASSESSORE AL BILANCIO**  
( Gianfranco VITAGLIANO )

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
( On. Michele IORIO )

**Art. 1**  
**(Rifinanziamento di leggi regionali)**

1. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 2013, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.



## Art.2

(Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali)

1. Per le spese di funzionamento e per quelle relative all'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali, si provvede alla istituzione, per ognuno di essi, di un fondo di dotazione costituito con risorse regionali, secondo gli importi di seguito specificati:
  - a) EPT Molise (Enti provinciali per il turismo), euro 350.000,00;
  - b) Agenzia Regionale per l'innovazione e lo Sviluppo dell'agricoltura regionale nel Molise "G.Sedati" (ARSIAM), euro 4.000.000,00;
  - c) Ente per il diritto allo studio universitario (ESU), euro 1.400.000,00;
  - d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00;
  - e) Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente Molise (ARPA), euro 1.300.000,00;
  - f) Agenzia regionale "Molise Lavoro", euro 143.000,00.
2. I fondi di cui al precedente comma sono finanziati con le risorse di cui all'UPB 222 Servizio Ragioneria del bilancio regionale di competenza e cassa per l'anno 2013.
3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, verrà erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.



**Art.3**  
**(Concessioni)**

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art.8 comma 1 del D.Lgs. n.68/2011, la Giunta Regionale è autorizzata a predisporre una proposta di legge regionale di riordino della disciplina in materia di Tasse sulle Concessioni regionali, anche al fine di rivalutare gli importi indicati nella tariffa approvata con d.lgs. n. 230 del 22 giugno 1991.



**Art.4**  
**(Fondo rischi)**

1. E' istituito nel Bilancio di previsione, nell'UPB 922, il capitolo di spesa 55565 avente ad oggetto "Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole bond e IRS", con uno stanziamento, per l'anno 2013, pari ad euro 200.000,00



**Art.5**  
**(Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n.35)**

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n.35 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) l'art.1 è sostituito dal seguente: “Al fine di promuovere politiche di sviluppo sostenibile e garantire la tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare, la Regione Molise destina, nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, attraverso la manovra di assestamento, la somma complessiva di euro 200.000,00 per l'erogazione di incentivi finalizzati alla conversione a metano o GPL di veicoli alimentati a benzina. L'incentivo previsto per la conversione di veicoli alimentati a benzina è pari ad euro 500,00, sia nel caso della installazione e collaudo di un impianto di alimentazione a metano sia nel caso dell'installazione e collaudo di un impianto a GPL.  
A tal fine, in bilancio, è istituito, nell'U.P.B. 223, il capitolo di spesa n.55703 avente ad oggetto “incentivo previsto per la conversione a metano o GPL di veicoli alimentati a benzina”. Lo stanziamento iniziale del suddetto capitolo è pari ad euro 50.000,00.  
Le modalità di erogazione a rimborso degli incentivi, con la relativa tempistica e gli adempimenti necessari, saranno regolati dal piano operativo di dettaglio che sarà approvato dalla Giunta Regionale”;
  - b) l'art. 2 è sostituito dal seguente: “1. Il piano di dettaglio descrive analiticamente i termini, le procedure e le modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione a rimborso degli incentivi. 2. Il piano di dettaglio deve prevedere, inoltre, un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate dal presente accordo. 3. Raggiunta la percentuale di 9/10 di impiego delle somme a disposizione, il competente Ufficio Regionale provvede a pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione la notizia del prossimo esaurimento dei fondi; prenotate tutte le somme, l'Ufficio procede tempestivamente alla sospensione o al diniego delle richieste di finanziamento. 4. L'Ufficio cura l'istruttoria delle richieste di contributi e, verificatane la regolarità, eroga i contributi a rimborso”.
  - c) al comma 2 dell'art.3 la parola “aventi” è sostituita dalla parola “avente”;
  - d) il comma 1 dell'art.4 è sostituito dal seguente: “1. Possono essere oggetto di conversione finanziata a rimborso con la presente legge tutti i veicoli alimentati a benzina appartenenti a qualsiasi direttiva europea anti-inquinamento”;
  - e) all'art.6 la somma di euro 300.000,00 è sostituita da euro 200.000,00.



**Art.6**  
**(Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n.33)**

1. All'art. 16 della legge regionale 27 settembre 1999, n.33, come modificato dall'art.9 della legge regionale 23 novembre 2010 n.20, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per quanto attiene ai saldi invernali, e dal primo sabato del mese di luglio per quanto attiene ai saldi estivi";
  - b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma "5. la Giunta Regionale è autorizzata a modificare la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi, nonché la loro durata, a seguito di diversi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni".



**Art.7**  
**(Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996 n.32)**

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996 n.32 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) l'art.14 è sostituito dal seguente "14. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo è subordinata alla presentazione, al SUAP del comune competente per territorio, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondo i criteri e le modalità stabilite dell'art.49 comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n.78";
  - b) gli art.15-16-17-18-19-20 sono abrogati;
  - c) all'art.21 il comma 2 è soppresso;
  - d) all'art.21 il comma 3 è così modificato "l'apertura stagionale di succursali o filiali di agenzie autorizzate nelle località di particolare interesse turistico è soggetta ai limiti ed alle procedure della presente legge;
  - e) l'art.22 co.1 è così modificato: "22. 1. La chiusura temporanea di una sede dell'agenzia è soggetta alle procedure della presente legge";
  - f) i commi 2-3-4 dell'art. 22 sono soppressi;
  - g) l'art.23 co.1 è così modificato: "1. Qualsiasi mutamento rispetto alle condizioni originarie in base alle quali l'attività di cui alla presente legge è stata intrapresa è soggetta alle procedure della presente legge;
  - h) i commi 2-3-4 dell'art.23 sono soppressi;
  - i) l'art.24 è abrogato;
  - j) all'art.25 comma 1 la parola "autorizzate" è soppressa;
  - k) all'art.25 comma 2 la parola "autorizzata" è sostituita da "esercitata";
  - l) all'art.26 è aggiunto il seguente comma "3. l'entità dell'assicurazione di cui al comma 1 del presente articolo è di euro (stabilire importo)





## Art.8

(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1996 n.36)

1. Alla legge regionale n.36 del 27 novembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'art.5 è sostituito dal seguente "5.Lo svolgimento delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico è subordinato alla presentazione, al SUAP del comune competente per territorio, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondo i criteri e le modalità stabilite dell'art.49 comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n.78";
- b) gli artt. 6-7-8-9 sono abrogati;
- c) all'art.10 comma 5 le parole "valido ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività" sono soppresse"
- d) all'art.14 co.1 e 2 le parole "in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 5" e "in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di guida o di accompagnatore o di interprete turistico" sono soppresse;
- e) all'art.14 co.2 la parola "autorizzazione" è sostituita dalla parola "idoneità"
- f) all'art.16 comma 2 le parole "e le indicazioni della licenza comunale" sono soppresse;
- g) all'art.18 comma 3 le parole "soggetti privi della rispettiva licenza" sono sostituite da "soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge"
- h) all'art.19 comma 4 le parole "al comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle parole "al comune presso il quale ha sede l'attività professionale della guida, dell'accompagnatore e dell'interprete turistico"
- i) all'art.20 il comma 1 le parole "svolte senza l'autorizzazione del comune" sono sostituite dalle parole "svolte senza rispettare i dettami di cui all'art.5 e seguenti della presente legge";
- j) all'art.20 comma 3 le parole "non autorizzati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge" sono sostituite dalle parole "non in possesso dei requisiti necessari per svolgere le attività di cui alla presente legge";
- k) il comma 4 dell'art.20 è soppresso;
- l) all'art.20 comma 7 le parole "in possesso di autorizzazione eserciti attività professionale senza aver provveduto al rinnovo, così come disposto dall'art 9, ovvero" sono soppresse;
- m) l'art.21 è soppresso;
- n) all'art.22 le parole "munite di autorizzazione" sono sostituite dalle parole "in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dalla normativa nazionale";

- o) l'art.23 comma 1 è sostituito dal seguente "1.chiunque è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere le attività di guida, di accompagnatore e di interprete turistico ha diritto di svolgere la propria attività, secondo le regole e i principi di cui all'art.5;
- p) il comma 2 dell'art.23 è soppresso



## Art.9

(Modifiche alla legge regionale 09 giugno 1978 n. 13)

1. Alla legge regionale 09 giugno 1978 n.13 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 dell'art.4 è sostituito dal seguente "La Giunta Regionale approva la proposta di Programma di Promozione del Turismo predisposta dal Servizio Promozione Turistica";
  - b) il comma 2 dell'art.4 è sostituito dal seguente "Tale programma individua gli interventi da realizzare e la copertura finanziaria e le modalità di impiego delle risorse";
  - c) i commi 4, 5 e 6 dell'art.4 sono abrogati;
  - d) l'art. 6 è abrogato;
  - e) l'art.8 è così modificato. a)La Giunta Regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è autorizzata a trasferire la somma residua di € 25.636,37 - allocata sul capitolo 53600 UPB 431 del bilancio regionale 2012 – sul capitolo 53170 UPB 431 "Interventi regionali per iniziative ed attività utili all'incremento del movimento turistico (L.R. 9.6.1978 n. 13, articolo 1, lett. C); b)"La Giunta Regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è autorizzata a trasferire la somma residua di € 29.029,47 - allocata sul capitolo 53820 del bilancio regionale 2011 UPB 431 – sul capitolo 53170 UPB 431 "Interventi regionali per iniziative ed attività utili all'incremento del movimento turistico (L.R. 9.6.1978 n. 13, articolo 1, lett. C)"



**Art.10**  
**(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20)**

1. Il comma 3 dell'art.6 della legge regionale 18 luglio 1977 n.20 è sostituito dal seguente:  
" il contributo regionale viene erogato direttamente alle Associazioni Pro-Loco"



**Art.11**  
**(Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31)**

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006 n.31 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 dell'art.4 è sostituito dal seguente: "2. Il programma operativo triennale è approvato dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta Regionale. Trascorso tale termine, il programma si intende approvato";
  - b) il comma 2 bis dell'art.18 è sostituito dal seguente: "2.bis Agli oneri relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 3 bis della presente legge, provvede la Giunta Regionale riservando annualmente al Consiglio Regionale uno stanziamento non inferiore al 20% del capitolo di bilancio n. 37495-Spese per interventi a favore dei Molisani nel mondo".



**Art.12**  
**(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n.2)**

1. Alla legge regionale 26 gennaio 2012 n.2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il terzo periodo dell'art.7 comma 3 è soppresso;
- b) il primo periodo dell'art.7 comma 4 è soppresso;
- c) l'art. 78 è abrogato.



**Art.13**

**(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999 n.38)**

1. All'art.20 comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 1999 n.38, le parole "una quota del Fondo Sanitario determinata secondo parametri fissati dalla Giunta Regionale", sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari all'1,50 per cento del riparto annuale del Fondo Sanitario Nazionale"



**art.14**  
**(Sistema Regione Molise)**

1. Nelle more della piena attuazione delle misure previste dall'articolo 3, comma 3, lettera c), n.1, della legge regionale 26 gennaio 2012 n. 2, gli Enti inseriti nella Sezione II della Tabella A1, allegata alla medesima legge regionale n. 2/2012, sono transitoriamente autorizzati a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale con le modalità indicate dalle leggi istitutive.



**Art.15**

**(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 12)**

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 12, dopo le parole "struttura operativa" è soppressa la parola "complessa"



**Art.16**  
**(Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n.28)**

1. Alla legge regionale 10 novembre 2009 n.28 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, lettera b) e lettera d) dell'art. 3 le parole "tre anni" sono sostituite con "due anni";
  - b) al comma 1 lettera b) dell'art.5 della legge regionale n.28/2009 le parole "tre anni" e "anni tre" sono sostituite dalle parole "due anni";
  - c) al comma 2 e al comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n.28/2009 le parole tre anni sono sostituite dalle parole "due anni"



**Art. 17**  
**Emergenza migranti Nord Africa**

1. Considerato che, al 31 dicembre 2012, è fissata la cessazione dello Stato di Emergenza dichiarato dal D.P.C.M. del 07/04/2011 e dal D.P.C.M. del 06/10/2011, al fine di garantire, a partire dall'1 gennaio 2013, la necessaria continuità alle attività di accompagnamento all'autonomia per i migranti del Nord Africa, è istituito, nel Bilancio di previsione per l'anno 2013, a titolo di anticipazione, nell'UPB 511, il capitolo di spesa, n. 34226, con all'oggetto "fondo anticipazione ai comuni per particolare emergenza Nord Africa accompagnamento all'autonomia migranti ", con uno stanziamento pari ad euro 420.000,00. Le modalità di utilizzo di tali risorse saranno definite sulla base di indirizzi della Presidenza della Giunta regionale.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 saranno erogate, a titolo di anticipazione, ai comuni che attivino progetti di accompagnamento all'autonomia per migranti del Nord Africa, così come previsti nell'ambito delle iniziative promosse dalle prefetture per l'uscita dall'emergenza, vincolandole all'assunzione di impegno alla restituzione alla Regione Molise.



Art.18  
(Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2008 n.12)

1. Il comma 4 dell'art.22 della legge regionale 9 maggio 2008 n.12 è abrogato



**Art.19**  
**(Abrogazione norme regionali)**

1. La legge regionale 28 giugno 2007 n.20 (Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve) è abrogata



Art. 20

1. Al comma 16 dell'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n.2, così come modificato dall'art. 39 della L.R. 26 gennaio 2012, n.2, le parole "Orchestra stabile del Molise" sono sostituite con "Orchestra Erennio Gammieri – Orchestra stabile del Molise"



**Art. 21**  
**(Attività della Fondazione Molise Cultura)**

1. La Regione Molise, attraverso la Fondazione Molise Cultura, sostiene le attività della Fondazione Teatro Savoia della Provincia di Campobasso. A tal fine la Fondazione Molise Cultura è autorizzata a promuovere specifico accordo di collaborazione tra gli enti e le relative fondazioni che definisca le modalità di integrazione tra le risorse finanziarie, a valere sui rispettivi bilanci, tra le attività e le risorse strumentali.

2. Lo stanziamento pari a euro 400.000,00 del capitolo di spesa n.16022, avente ad oggetto "oneri funzionamento della Fondazione Molise Cultura", è finalizzato alla copertura dei seguenti oneri:

- a) funzionamento della Fondazione;
- b) spese di gestione relativo all'immobile "Ex GIL";
- c) contributo alla Fondazione Teatro Savoia.



**Art. 22**

**(Modifiche all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)**

**1.All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (L.R. n. 10/2010) dopo le parole "strutture organizzative," sono aggiunte le parole "compresi i Servizi della Presidenza della Giunta regionale," e sono soppresse, infine, le parole "fatta eccezione per le Strutture speciali indicate nell'allegata tabella A, che sono istituite e soppresse con legge regionale."**



Art. 23

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1. L'articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 è sostituito dal seguente:

*“Art. 11 Servizi della Presidenza della Giunta regionale*

- 1. Dalla data di entrata in vigore dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, per la parte relativa ai Servizi della Presidenza della Giunta regionale, la Tabella A allegata alla presente legge è abrogata.*



Art. 24

(Modifiche all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1.All'art 13, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 le parole *“di cui all'allegata Tabella A e per”* sono sostituite dalle seguenti *“della Presidenza della Giunta regionale, ivi compreso”*



**Art. 25**  
**(Personale del Consiglio regionale)**

1. Il Direttore responsabile del Servizio competente per la gestione del personale regionale è autorizzato ad operare a titolo esclusivo sul capitolo di spesa n. 350 nell'ambito dell'U.P.B. 1.1.111 "Consiglio regionale", relativo alla spesa complessiva del personale regionale assegnato al Consiglio regionale, al fine della gestione della relativa spesa.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Direttore responsabile del Servizio gestione risorse umane, sono apportate le opportune compensazioni tra i capitoli di spesa della UPB 2.3.232, ove necessario.



**Art.26**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise



		TABELLA "A"
SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	IMPORTO
 <b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</b>	L.R. 2 ottobre 2006, n.32	20.000,00
	L.R. 20 aprile 1984, n.12	98.015,00
	L.R. 26 gennaio 1980, n.4	15.000,00
	L.R. 29 agosto 2005, n.29	187.000,00
	L.R. 10 novembre 2009, n.28	250.000,00
	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	400.000,00
	L.R. 9 gennaio 2004, n.3	50.000,00
<b>SERVIZI DI GESTIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E SUPPORTO ISTITUZIONALE</b>	L.R. 24 febbraio 2003, n. 8	16.000,00
	L.R. 23 novembre 2004, n.27	4.000.000,00
<b>PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA</b>	L.R. 13 gennaio 2003, n.1	100.000,00
<b>ORGANIZZAZIONE RISORSE STRUMENTALI, PATRIMONIALI ED UMANE</b>	L.R. 7 giugno 2002, n.10	20.000,00
	L.R. 26 settembre 2005, n.30	3.848.000,00
	L.R. 2 ottobre 2006, n.33	
	L.R. 6 aprile 2009, n.15	1.243.265,00
<b>POLITICHE PER GLI ENTI LOCALI</b>	L.R. 8 luglio 2002, n.12	5.000.000,00
	L.R. 26 aprile 2000, n.31	7.802,24
<b>SVILUPPO POLITICHE AGRICOLE E ITTICHE</b>	L.R. 10 maggio 2010, n.13	15.000,00
	L.R.27 luglio 1978, n.18	1.104.450,49
	L.R.6 novembre 2002, n.31	300.000,00
	L.R. 16 giugno 2001, n.11 e L.R. 2 ottobre 2006, n. 30	412.903,63
	L.R. 21 novembre 2005, n. 42	250.000,00
	L.R. 19 febbraio 2008, n.4 e L.R. 8 ottobre 2010, n.17	100.000,00
	L.R. 10 agosto 2006, n.18	150.000,00
<b>POLITICHE AMBIENTALI</b>	L.R. 31 dicembre 1999, n.38 e L.R. 26 giugno 2006, n.11	1.300.000,00
	L.R. 31 dicembre 1999, n.38 e L.R.26 giugno 2006,n.12	750.000,00
	L.R. 8 aprile 2004, n.8	199.043,43
	L.R. 29 agosto 2006, n.27	190.000,00
	L.R. 26 aprile 2000, n.31	8.151,02
<b>TUTELA E SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE</b>		



**ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE**

L.R. 9 giugno 1978, n.13	350.000,00
L.R. 11 aprile 2005, n.12	
L.R. 3 maggio 1995, n.19	1.824.540,76
L.R. 5 settembre 1984, n.26	20.000,00
L.R. 28 giugno 2007, n.20	280.000,00
L.R. 25 maggio 1990, n.26 e L.R. 26 luglio 1994, n.14	269.828,27
9 maggio 2008, n.12	30.000,00
L.R. 30 settembre 1997, n.18	50.000,00
L.R. 17 dicembre 2004, n.33	30.000,00
L.R. 11 giugno 1999, n.17	400,00
L.R. 26 aprile 2004, n.9	108,81
L.R. 7 gennaio 2000, n.1	2.252.787,36
L.R. 5 aprile 2007, n.10	17.964,36
L.R. 5 maggio 2009, n.16	100.000,00

**POLITICHE PER L'ISTRUZIONE**

L.R. 9 gennaio 1995, n.1 e L.R. 12 giugno 2009, n.18	1.400.000,00
L.R. 10 ottobre 2005, n.31	200.000,00

**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

L.R. 30 marzo 1995, n.10	5.171,52
L.R. 3 agosto 1999, n.27 e L.R. 26 giugno 2006, n.10	112.057,15

**EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA**

L.R. 21 gennaio 1975, n.10	6.353,84
----------------------------	----------

**DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO**

L.R. 10 maggio 2010, n.13	1.452,97
L.R. 21 gennaio 1975, n.10	12.520,31
L.R. 10 maggio 2010, n.13	8.937,36
L.R. 26 novembre 2002, n.38	95.242,61

**SVILUPPO INFRASTRUTTURE**

L.R. 21 gennaio 1975, n.10	8.504,30
----------------------------	----------

**ATTUAZIONE POLITICHE PER LA SALUTE E INFRASTRUTTURE**

L.R. 8 gennaio 2010, n.1	35.166,31
--------------------------	-----------

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO  
F.to De Lisio

---

IL PRESIDENTE  
F.to Angelo Michele Iorio

---

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 27 dicembre 2012

---



IL SEGRETARIO  
Alberta De Lisio

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

---

IL SEGRETARIO

---

Campobasso, li \_\_\_\_\_